



COMUNE DI USTICA
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

DETERMINAZIONE N. 636 DEL 17/12/2021

SINDACO

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 (CORONAVIRUS)

Visti i Decreti P.C.M. ed Ordinanze della Presidenza della Regione Siciliana;

Viste le ordinanze del Ministro della Salute del 14 maggio 2021 e del 18 giugno 2021;

Visto il decreto legge del 23 luglio 2021 n. 105;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 27 agosto 2021;

Tenuto conto che l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha dichiarato l'epidemia da coronavirus un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto di dovere recepire e attuare le disposizioni contenute nei Decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019"

Considerato che nel territorio comunale sono emersi in data 15/12/2021 casi di "positività" di soggetti che si sono trasferiti a Palermo ma che erano presenti sul territorio comunale sin dal giorno 08/12/2021 ;

Considerato che da parte della locale Autorità Sanitaria sono scattati i protocolli sanitari previsti per tali casi i cui esiti al momento, dato il breve lasso di tempo, non sono conosciuti;

Considerata la morfologia del territorio e i diversi rapporti di parentele, di amicizia e di possibili incontri dato che tutte le attività economiche e commerciali ruotano attorno all'unica piazza dell'isola;

Ritenuto necessario adottare, momentaneamente e provvisoriamente in attesa di avere maggiori informazioni sui contatti stretti avuti da parte dei soggetti risultati positivi al Covid-19, sull'intero territorio comunale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato, alla luce di ciò, che è necessario assumere immediatamente ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità;

Ritenuta la straordinarietà e l'urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'eventuale diffusione del virus sul territorio locale, adottando misure di contrasto e contenimento;

Visto l'art.50 co. 5 del D. Leg.267/2000 che recita espressamente: " ... in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale ... ";

Visto l'articolo nr. 3 dell'Ordinanza contingibile ed urgente del 12/3/2020 del Presidente della Regione Siciliana che richiama l'art. 35 del D.L. n. 9/2020 che vieta l'adozione di ordinanze sindacali contingibili e

urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in parola con misure in contrasto con quelle statali e quelle regionali;

Ritenuto che il presente provvedimento non è in contrasto con le norme nazionali e regionali, in quanto è comunque garantita la mobilità dei cittadini per i motivi e nei modi previsti dai Decreti P.C.M. ed Ordinanze della Presidenza della Regione Siciliana, dato tra l'altro la straordinarietà e la provvisorietà del provvedimento;

Ravvisata l'esigenza nonché l'urgenza di adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica su tutto il territorio comunale in coerenza con le disposizioni sopra citate;

ORDINA

Articolo 1

(Recepimento dei Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e recepimento delle Ordinanze emesse dal Presidente della Regione Siciliana "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019")

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio isolano si applicano le misure previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Ordinanze emesse dal Presidente della Regione Siciliana "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019"

Articolo 2

(Divieto di manifestazioni in luoghi pubblici e privati che comportano assembramenti di nuclei familiari diversi)

- A decorrere dalla data odierna, momentaneamente e provvisoriamente in attesa di avere delle risposte certe da parte dell'Autorità Sanitaria Locale relativamente ai contatti stretti dei soggetti risultati positivi e degli eventuali "contatti dei contatti", sono vietate tutte le manifestazioni (ad esempio, ma non in modo esaustivo: assemblee, feste, riunioni, ecc. ecc.), sia in luoghi pubblici che privati, che comportano assembramenti di persone estranee fra loro;
- Per i luoghi di culto dovrà essere mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro se di nucleo familiare diverso;
- Per i ristoranti e/o locali da asporto dovrà essere mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro se di nucleo familiare diverso;
- Eventuali autorizzazioni per manifestazioni rilasciate antecedentemente alla presente Ordinanza si intendono sospese.

SI INFORMA

Si ricorda inoltre che, in presenza di sintomi riconducibili al Covid-19, di non recarsi al Pronto Soccorso, ma di contattare:

- a livello locale, il proprio medico curante o il servizio di continuità assistenziale al numero 091/8449248.
- il numero messo a disposizione del Ministero della Salute 1500.

AVVERTE CHE

- la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino a, o adozione di nuovo provvedimento sindacale, o per adozione di nuovi provvedimenti ministeriali o regionali di eventuale prossima emanazione;
- la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporterà le conseguenze sanzionatorie previste dall'art.650 del Codice penale se il fatto non costituisce reato più grave;
- la presente ordinanza è pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Ustica;
- ai sensi degli art. 21 bis e 21 ter della L. 241/90 il presente provvedimento acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile;
- l'attività di controllo della presente ordinanza è demandata al Corpo di Polizia Municipale, a tutte le forze dell'ordine presenti nel territorio ed ai presidi sanitari;
- contro la presente ordinanza sono ammissibili: Ricorso al TAR della Regione, entro 60 giorni ovvero Ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

Si da incarico alla Polizia Municipale di trasmettere il seguente provvedimento a:

- Presidenza Regione Siciliana;
- Prefettura di Palermo;
- Al Dipartimento regionale della Protezione Civile;
- Comando Stazione Carabinieri di Ustica;
- Alla Delegazione di Spiaggia di Ustica;
- Comando di Polizia Municipale;
- Alla Stazione Aeronautica di Ustica;
- Alla Direzione del Distretto Sanitario Ustica;
- Al Dott. Severino Maurizio Medico di Medicina di base;

Di trasmettere altresì la presente ordinanza agli uffici comunali, per la sua osservanza ed affinché provvedano a dare massima diffusione della presente e massima informazione direttamente.

Il Sindaco
Salvatore Militello / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)